**SENTENZA N. 155/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In Nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. **74471/PC,** depositato il 23/9/2024 dal signor **(omissis),** nato (omissis) rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Raffaele Tuccillo (p.e.c.: raffaele.tuccillo@pec.cloud) con il quale elettivamente domicilia in Afragola (NA) alla Via P. Mattarella n. 39, contro INPS e Ministero dell'Interno per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione previdenziale in ordine alla duplice istanza di riconoscimento di pensione privilegiata per dipendenza di infermità dal servizio nonché del diritto del ricorrente alla percezione della medesima pensione privilegiata;

**Esaminati** i documenti e gli atti tutti della causa;

**Uditi** alla pubblica udienza del 7 maggio 2025 gli Avvocati Avv. Raffaele Tuccillo per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso essendo altresì provata in atti - pur se non agli specifici fini

della pensione privilegiata- l'allegata dipendenza da causa di servizio, e Gianluca Tellone per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si è riportato alla memoria in atti ed alla documentazione ad essa allegata;

**RITENUTO IN FATTO**

Il ricorrente signor (omissis), ex dipendente del Ministero dell'Interno quale Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, con decreto n. 333/SAA/I/74908/Disp del 23/4/2021 del Ministero dell'Interno è stato dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 23/3/2021; con il ricorso ha espresso doglianza avverso il silenzio-rifiuto serbato dall'INPS sulla sua istanza di concessione di pensione privilegiata per dipendenza dal servizio delle infermità che hanno motivato la ridetta dispensa dal servizio stesso, istanza rivolta all'INPS – Sede di Napoli Vomero in data 25/6/2021 e reiterata in data 21/6/2024. Nel ricorso il (OMISSIS)ha dedotto la violazione dell'art. 153 C.G.C., non avendo le Amministrazioni convenute adottato alcun provvedimento in merito alle predette istanze *"con conseguente formazione del silenzio rifiuto"*, la violazione degli artt. 64 e 67 DPR 1092/1973 per non avere l'Amministrazione previdenziale riconosciuto espressamente la sussistenza dell'allegato nesso di dipendenza delle patologie sofferte dal ricorrente rispetto al servizio svolto quale Sovrintendente Capo della Polizia di Stato nonché la violazione dell'art. 12 DPR 461/2001 con particolare riferimento al principio di unicità dell'accertamento ivi introdotto (essendo state le patologie per cui è causa, già oggetto di riconoscimento di dipendenza dal servizio in costanza dello stesso). A seguito della notifica del ricorso e del d.f.u. relativo all'odierna

udienza avvenuta in data 17/1/2025, soltanto l'INPS si è costituito in giudizio, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto che nel caso di specie non è ad oggi completato l'iter istruttorio finalizzato all'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 64 DPR 1092/1973 per l'attribuzione del richiesto trattamento privilegiato, istruttoria attivata dal Ministero dell'Interno con l'impegno da parte di quest'ultimo di provvedere al completamento di tale fase (come da documentazione depositata).

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso, rivolto avverso l'asserito silenzio-rifiuto delle Amministrazioni convenute in merito alle istanze di pensione privilegiata del (omissis), si appalesa inammissibile.

Risulta invero in atti, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dall'INPS resistente, che:

1- con nota Pos. n. 0193765 del 24/1/2023 indirizzata alla Questura di Napoli – Ufficio Personale (ultima sede di servizio del (OMISSIS)prima della dispensa per fisica inabilità), il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha inviato *"l'allegata istanza presentata in data 25/6/2021 dal nominato in oggetto, pervenuta senza l'allegato sul quale vengono specificate le infermità per le quali il Sig. (omissis) ha chiesto il beneficio della pensione privilegiata. A seguito del subentro dell'INPDAP, ora INPS Gestione Dipendenti Pubblici,*

*alle Amministrazioni statali nella liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dall'1/10/2005 e in relazione a quanto previsto dal messaggio INPS n. 7115 del 23/11/2015, in merito alla fase*

*istruttoria del procedimento di pensione privilegiata per le domande presentate dopo il 23/11/2015 ed alla circolare n. 333/H/N18ter del 24/11/2015, con la quale lo scrivente Servizio ha diramato le istruzioni per adempiere alle direttive impartite dall'istituto di previdenza, quest'Amministrazione provvede al completamento della relativa fase istruttoria. Ciò premesso si prega codesto Ufficio di voler interessare la competente C.M.O. -previo invio di tutta la necessaria documentazione sanitaria relativa alle infermità richieste (PP.VV., decreti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, decreti di equo indennizzo)- affinché si pronunci, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n°461, sull'ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata delle infermità precedentemente riscontrate, sia singolarmente che per cumulo, con riferimento alle tabelle annesse al D.P.R. 30 novembre 1981, n° 834 e successive modificazioni, nonché sulla durata della concessione del relativo trattamento pensionistico. Per tali fini si trasmettono, inoltre, i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per infermità già riconosciute, nonché i relativi D.D.M.M. di riconoscimento. Si segnala la necessità di osservare i termini previsti dal citato D.P.R. n° 461/2001 […] Codesto Ufficio dovrà provvedere a notiziare lo scrivente e la sede INPS della comunicazione inviata alla Commissione Medica. Si rimane in attesa del relativo processo verbale al fine del successivo invio all'INPS”*;

2- con nota prot. n. 0056005 del 7/3/2023, rivolta alla CMO per la Polizia di Stato di Roma, la Questura di Napoli - Ufficio del Personale - 2^ Sezione Stato e Avanzamento - Settore Pratiche Sanitarie ha provveduto a trasmettere, *"con preghiera di provvedere"*, la documentazione ricevuta con la sopra riportata nota dell'Amministrazione centrale dell'Interno;

3- con nota Pos. n. 0193765 del 25/7/2023 indirizzata allo Studio Legale Michele Gallozzi di Napoli e all'INPS – Filiale Metropolitana di Napoli, il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha fatto *"riferimento all'istanza datata 8.6.2023 con la quale si sollecita […] la definizione delle istanze presentate alle Sedi I.N.P.S. in indirizzo per la concessione della pensione privilegiata ordinaria […]"*; al riguardo, *"per ciò che attiene l'istruttoria dell'istanza di pensione privilegiata, si trasmette copia della nota n. 56005 del 7.3.2023 con la quale la Questura in indirizzo ha interessato la Commissione Medica Ospedaliera di Roma al fine di acquisire il processo verbale di ascrivibilità a categoria di pensione delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio. Si fa presente inoltre che ad acquisizione del citato processo verbale questo Ufficio provvederà, con ogni possibile sollecitudine, ad inviare all'Istituto di Previdenza tutta la documentazione necessaria alla definizione del procedimento in questione"* […].

Quindi, l'Amministrazione, pur essendosi puntualmente attivata per iniziare e proseguire l'istruttoria, non si è ancora espressa in ordine alle istanze pensionistiche prodotte dall'interessato, come emerge in modo icastico dal tenore della comparsa di costituzione dell'INPS e dalla

documentazione ad essa allegata, di cui si è riportato l'inequivocabile contenuto. *"In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, parte attrice non si duole di un provvedimento di reiezione delle domande inoltrate per l'attribuzione della pensione privilegiata, che finora non è intervenuto, bensì della circostanza che le medesime non siano state evase nonostante il tempo trascorso, ma evidentemente quest'ultima evenienza enfatizzata dalla difesa non integra la figura del silenzio rigetto impugnabile, posto che il procedimento in rassegna deve comunque essere definito con un atto espresso; la conclusione nei termini previsti dall'ordinamento del procedimento amministrativo volto all'emanazione del provvedimento in materia di pensione privilegiata, di accoglimento o di rigetto, all'esito della relativa istruttoria, esula completamente dalla cognizione di questa Magistratura contabile e spetta, semmai, sul punto specifico della definizione del procedimento, al competente Giudice amministrativo, nell'ottica del ricorso avverso il silenzio inadempimento di cui all'articolo 117 del C.P.A., né la Sezione potrebbe sollecitare o compulsare l'Amministrazione affinché adotti tempestivamente il provvedimento finale, non rientrando siffatte azioni nelle prerogative demandate a questa Corte dei Conti. Del resto, la disposizione contemplata dall'articolo 153, comma 1, lettera b), del Codice di giustizia contabile è di notevole chiarezza, laddove prevede che il ricorso è inammissibile quando <si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa>; la formulazione testuale della norma <si sia provveduto> richiama certamente, secondo una piana e palmare attività ermeneutica, l'avvenuta emanazione del provvedimento*

*da parte della competente Amministrazione inerente al bene della vita richiesto dal pensionato, non essendo quindi sufficiente per attivare la tutela giudiziale la mera proposizione dell'istanza in sede amministrativa. In definitiva, il ricorso potrà essere riproposto allorquando verrà emanato e notificato dall'Amministrazione un provvedimento che non soddisfi, integralmente o parzialmente, le richieste esplicitate nelle due istanze formulate dall'interessato per l'attribuzione della pensione privilegiata vitalizia"* (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 191/2024, che il Giudicante condivide integralmente stante l'ineccepibile percorso argomentativo e la sostanziale identicità della fattispecie esaminata).

La decisione del ricorso sulla base di una questione pregiudiziale, consente la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 31 C.G.C.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso e COMPENSA le spese di lite.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 7 maggio 2025.

**IL GIUDICE MONOCRATICO**

**(Rossella Cassaneti)**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12.05.2025*

*Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)*